



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA
SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 9 DEL 07.04.2008

Oggetto: Piano regionale di risanamento dalla tubercolosi e leucosi bovina e bufalina, dalla brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina - Anno 2008.

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le sue norme di attuazione;
VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1, e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24 ottobre 1986, n. 121;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale;
VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15, sul riordino, organizzazione e funzionamento dei Servizi veterinari in Sardegna;
VISTO il Decreto Ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, come modificato dal Decreto Ministeriale 31 maggio 1995, n. 292, concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;
VISTO il Decreto Legislativo del 30-12-1992, n° 502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, concernente il Piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;
VISTO il Decreto Ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592, concernente il Piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30-04-1996 sulla identificazione e registrazione degli animali;
VISTO il Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, concernente il Piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;
VISTO il Decreto Ministeriale 12 agosto 1997, n. 429, concernente modifiche ai piani nazionali di eradicazione;
VISTI i Decreti Ministeriali del 20 aprile 1998, concernenti la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e bufalina, da brucellosi bovina e bufalina, da brucellosi ovina e caprina delle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari e della Regione Sardegna;
VISTO il Decreto Ministeriale 20 aprile 1998 concernente la dichiarazione di territorio indenne da leucosi bovina enzootica delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari;
VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n° 31;
VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità del 17 dicembre 1998, n. 4652, recante norme sanitarie sulla movimentazione ed il benessere animale durante il trasporto;
VISTO il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, su "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina";



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 9

DEL 07.04.2008

- VISTO il Regolamento (CE) n. 535/2002 della Commissione del 21.03.2002, che modifica l'allegato C della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e la Decisione 2000/330/CE relativamente agli sviluppi scientifici in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17-12-2003 sul sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina, e successive circolari esplicative del Ministero della Salute;
- VISTO il Regolamento 2004/853/CE del 29 aprile 2004, Allegato I, sezione IX;
- VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 193, relativo alle misure di polizia sanitaria applicabili alle movimentazioni di ovini e caprini;
- VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, su norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale;
- VISTA la Decisione della Commissione 2006/875/CE del 30 novembre 2006, che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 03 del 19 febbraio 2007 su Piano regionale di risanamento dalla tubercolosi e leucosi bovina e bufalina, dalla brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina – Attività di mantenimento delle qualifiche sanitarie del territorio regionale-Anno 2007;
- VISTA la Decisione della Commissione n 2007/174/CE, del 20 marzo 2007, che dichiara la provincia di Oristano ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai sensi della normativa comunitaria;
- VISTO il parere del Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi, nota prot. n. 6177 del 18 maggio 2007, sull'elaborazione di un programma di eradicazione della brucellosi bovina, ovina e caprina;
- VISTO il D.A.I.S n. 30 del 19.11.2007 su "Misure urgenti nei confronti della tubercolosi bovina nel territorio della ASL N. 1 di Sassari";
- VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 27 dicembre 2007 che determina l'indennità di abbattimento degli animali infetti;
- VISTA la Delibera n. 13/26 del 4.3.2008 concernente gli indennizzi e gli aiuti economici a favore degli allevamenti colpiti da tubercolosi bovina;
- VISTA la proposta tecnica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna inviata con nota prot. n. 876 del 30.01.2008;
- SENTITI i Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali della Sardegna;
- SENTITE le indicazioni del Ministero della Salute in merito alla possibilità di ottenere garanzie complementari nell'ambito delle movimentazioni di ovicaprini provenienti da altre Regioni;
- VISTA la relazione preliminare sul sopralluogo effettuato dal gruppo tecnico del Ministero della Salute e del Centro di Referenza nazionale per la Tubercolosi bovina dal 05 al 06 marzo 2008 nella Regione Sardegna;
- CONSIDERATO che la normativa vigente prevede, qualora i territori provinciali e regionali siano dichiarati ufficialmente indenni dalla tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina e bufalina e dalla brucellosi ovi-caprina, che l'Autorità sanitaria regionale proceda ad una rimodulazione delle attività di controllo;
- CONSIDERATO che la Regione Sardegna sta svolgendo i controlli necessari per il riconoscimento della qualifica di "Regione ufficialmente indenne" da leucosi bovina e bufalina ai sensi della normativa comunitaria, D.L.vo n° 196/99 e Direttiva 91/68/CEE;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 9

DEL 07.04.2008

- CONSIDERATO il riscontro di numerosi casi di tubercolosi su bovini del territorio della provincia di Sassari nel corso dell'anno 2007;
- CONSIDERATO che le risultanze favorevoli dell'attività diagnostica svolta nel Piano di risanamento della brucellosi ovina e caprina nel 2007 consentono di ipotizzare che sia stata eradicata la *Brucella melitensis ed abortus* dal territorio regionale;
- CONSIDERATA la necessità di impedire che le importazioni di animali da altre Regioni possano provocare nuovi casi di brucellosi;
- CONSIDERATO opportuno mantenere ed intensificare i controlli in essere nei confronti della tubercolosi bovina nell'intero territorio regionale;

Su conforme parere del Direttore del Servizio Prevenzione e del Direttore Generale;

DECRETA

Articolo 1: Obiettivi

1. L'applicazione sul territorio regionale di misure sanitarie di controllo per la brucellosi bovina e bufalina e la brucellosi ovina e caprina ha la finalità di:
 - o garantire il livello minimo di sorveglianza previsto dalla normativa comunitaria per il mantenimento delle qualifiche sanitarie già in atto;
 - o impedire che infezioni brucellari di nuova introduzione possano compromettere lo stato sanitario degli allevamenti;
 - o dimostrare che la *B. melitensis ed abortus* sono state eradiccate dal territorio regionale;
2. L'applicazione sul territorio regionale di misure sanitarie per la tubercolosi bovina e bufalina ha la finalità di individuare ed eliminare le fonti residue di infezione, e raggiungere i requisiti per l'acquisizione della qualifica comunitaria di Regione ufficialmente indenne.
3. L'applicazione sul territorio regionale di misure sanitarie di controllo per la leucosi bovina e bufalina ha la finalità di raggiungere i requisiti per l'acquisizione della qualifica comunitaria di Regione ufficialmente indenne.

Articolo 2: Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
 - a) "*animale reattivo*": l'animale della specie ovina e caprina in cui, a seguito dell'esecuzione delle prove di laboratorio, si è riscontrata positività alla siero agglutinazione rapida con antigene acido al rosa bengala (SAR), e reazione negativa alla fissazione del complemento (FdC);
 - b) "*animale infetto di brucellosi ovina, caprina o bovina*": l'animale risultato positivo alla prova ufficiale di laboratorio FdC, oppure ad altri accertamenti colturali o di altra natura atti a svelare la presenza dell'agente eziologico;
 - c) "*azienda a rischio di brucellosi ovi-caprina, di brucellosi bovina e di tubercolosi bovina*":



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 9

DEL 07.04.2008

1. un'azienda ovina o caprina che ha introdotto capi di provenienza extraregionale, indipendentemente dallo stato sanitario della regione di provenienza;
 2. un'azienda ovina o caprina in cui si siano verificati aborti in misura superiore al 4% dei parti e dove non si sia giunti ad una diagnosi di certezza;
 3. un'azienda nella quale per motivi anamnestici, clinici, epidemiologici o inerenti l'anagrafe e le movimentazioni il veterinario ufficiale ritenga sussistere un rischio specifico di contaminazione da *Brucella sp.*
- d) "*allevamento bovino da ingrasso*": allevamento in cui i bovini detenuti non sono adibiti alla riproduzione e sono destinati esclusivamente, direttamente oppure per il tramite di una stalla di sosta o un centro di raccolta riconosciuto, ad uno stabilimento di macellazione;
- e) "*allevamento bovino da latte*": allevamento da riproduzione, in cui i bovini detenuti appartengono a razze da latte, regolarmente autorizzato alla produzione di latte per consumo alimentare e/o destinato alla lavorazione;
- f) "*caso*" di tubercolosi: un animale di specie sensibile risultato positivo alla intradermoreazione o all'esame ispettivo post-mortem al mattatoio;
- g) "*focolaio*" di tubercolosi: un'azienda all'interno della quale si sono verificati uno o più casi di tubercolosi.

Articolo 3: Anagrafe

1. Prima dell'ingresso nell'allevamento soggetto al controllo, il veterinario ufficiale verifica la situazione risultante in Banca Dati Nazionale (BDN). In occasione dell'attività di risanamento verifica la consistenza aziendale e la corrispondenza con quanto riportato nel registro di stalla e nella BDN, procedendo alle eventuali azioni correttive previste in caso di anomalie o violazioni e al conseguente aggiornamento della situazione anagrafica.
2. Le qualifiche sanitarie in possesso dei singoli allevamenti, la tipologia di struttura, l'orientamento produttivo e le eventuali autorizzazioni alla produzione del latte devono essere costantemente e puntualmente aggiornate nella BDN.
3. In particolare i Servizi veterinari delle ASL verificano e aggiornano prioritariamente in BDN la situazione anagrafica degli allevamenti bovini a tipologia da ingrasso ed a tipologia da latte.

Articolo 4: Attività ordinarie di controllo per la brucellosi ovina e caprina

1. Controlli in allevamento
 - a) In tutto il territorio regionale, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, conformemente all'articolo 16 del Decreto Ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, è praticato un controllo sierologico che dimostri, con un livello di confidenza del 99%, che almeno il 99,8% degli allevamenti non siano infetti.
 - b) Ai fini dell'individuazione degli allevamenti da sottoporre al controllo sierologico, l'elenco di tali aziende viene estratto con modalità *random* tra gli allevamenti presenti sul territorio regionale dichiarati ufficialmente indenni.
 - c) Negli allevamenti estratti con le modalità di cui al punto precedente, sono sottoposti al controllo sierologico ufficiale un numero di animali di età superiore ai sei mesi, individuati mediante estrazione casuale, come da tabella di cui all'**Allegato 1**, in modo tale da svelare una prevalenza pari o superiore al 2%, con un livello di confidenza del 99%. A



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 9

DEL 07.04.2008

tale fine sono riportate nell'**Allegato 2** le più usuali metodiche di selezione casuale in un gruppo di animali.

- d) L'individuazione e il sorteggio delle aziende *random* sono eseguiti dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) sulla base degli allevamenti presenti nella Banca Dati Nazionale. Tali allevamenti sono sottoposti a controllo entro il 31 luglio.
- e) I detentori e i veterinari aziendali sono tenuti a notificare i casi di aborto al veterinario ufficiale competente. I campioni inviati al laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico competente devono essere accompagnati dalla modulistica di cui all'**Allegato 3**.

2. Attività in allevamenti a rischio

- a) Negli allevamenti di cui all'art 2, comma 1, lettera c, punto 1) i controlli sierologici sono effettuati su tutti gli animali introdotti e su un campione di animali di età superiore ai sei mesi estratto dal gregge preesistente con le modalità dell'**Allegato 1** e dell'**Allegato 2**, dopo almeno 42 giorni e non oltre 60 giorni dall'introduzione degli animali.
Se l'allevamento ricevente non deteneva altri capi ovi-caprini al momento dell'introduzione dei capi importati, questi ultimi devono essere sottoposti a prova sierologica entro 30 giorni dall'arrivo. I sieri prelevati dagli animali devono essere inviati al laboratorio dell'IZS indicando nel modello 2/33 la *tipologia IV bis (Allegato 4)* per quelli importati e la *tipologia VIII* per quelli locali.
- b) Negli allevamenti di cui all'art 2, comma 1, lettera c, punto 2), al fine del mantenimento della qualifica di allevamento ufficialmente indenne, i controlli sierologici sono effettuati su tutti gli animali di età superiore ai sei mesi.
- c) Negli allevamenti di cui all'art 2, comma 1, lettera c, punto 3) i controlli sierologici sono effettuati con le modalità dell'**Allegato 1** e dell'**Allegato 2**.
- d) Tutti gli allevamenti a rischio sono sottoposti a controllo entro il 31 novembre.

3. Controlli nelle movimentazioni

Il controllo sierologico precedente la movimentazione deve essere eseguito in tutti gli animali da sottoporre a movimentazione appartenenti alle aziende a rischio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

4. Controlli nelle macellazioni

- a) All'atto della regolare macellazione, devono essere sottoposti al prelievo di sangue per l'esecuzione delle prove sierologiche ufficiali tramite SAR-Ag:RB:
 - 1. tutti gli ovis e i caprini di età superiore ai sei mesi di provenienza extraregionale;
 - 2. tutti gli ovis e i caprini di età superiore ai sei mesi appartenenti alle aziende a rischio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). In questo caso il veterinario ufficiale competente sull'azienda di partenza deve specificare nel modello 4 che gli animali devono essere sottoposti a controllo ai sensi del presente comma.I sieri sono accompagnati dai modelli 2 bis/33, in cui deve risultare il nominativo del proprietario o del detentore, il Comune, la località, il codice aziendale dell'azienda di spedizione, e la sede del macello con relativo numero di riconoscimento. La provenienza extraregionale degli animali deve essere specificata sul modello 2/33 (tipologia II bis, **Allegato 4**). La refertazione dei risultati delle analisi sierologiche deve distinguere gli animali di provenienza extraregionale da quelli di provenienza regionale.
- b) L'Istituto Zooprofilattico avrà cura di inviare copia del rapporto di prova degli esami risultati positivi alla FdC al Servizio veterinario richiedente e al Servizio veterinario competente per territorio sull'azienda di provenienza del capo macellato.
- d) Nel caso in cui gli animali macellati rinvenuti positivi provengano da allevamenti situati al di fuori del territorio regionale, la comunicazione verrà inviata al Servizio veterinario



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 9

DEL 07.04.2008

competente per territorio sull'azienda di provenienza ed al Servizio Prevenzione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità.

- e) All'atto della macellazione degli animali infetti, come definiti dal Decreto del Ministro della Sanità 2 luglio 1992, n. 453, vengono prelevati gli organi per le successive indagini di laboratorio tese alla ricerca dell'agente eziologico, che vengono inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna utilizzando l'apposito modello di accompagnamento di cui all'**Allegato 5**.

Articolo 5 Azioni sanitarie in seguito a rinvenimento di positività per la brucellosi ovina e caprina

1. Ogni singolo campione sierologico SAR-positivo deve essere esaminato anche con la FdC.
2. Qualora in un allevamento ovino o caprino si rinvenivano uno o più capi positivi alla FdC, devono essere poste in essere tutte le azioni previste dal Decreto del Ministro della Sanità n. 453 del 2 luglio 1992 e successive modificazioni, in particolare:
 - a) sospensione temporanea della qualifica di allevamento ufficialmente indenne e sequestro cautelativo dello stesso;
 - b) accurata indagine epidemiologica, che deve essere inviata entro 15 giorni al Servizio Prevenzione regionale e all' OEVR;
 - c) immediato completamento del controllo, su tutti i capi di età superiore ai sei mesi, non sottoposti a test, qualora la positività sia riscontrata in seguito a prelievi eseguiti su un campione random di animali o al macello;
 - d) controllo sierologico su tutti i capi di età superiore ai sei mesi, negli allevamenti collegati epidemiologicamente ad esso;
 - e) abbattimento dei capi risultati positivi e dei capi reattivi;
 - f) prelievo all'atto della macellazione o dell'abbattimento dei campioni secondo le modalità di cui alla lettera e), comma 4, articolo 4;
 - g) applicazione del protocollo di intervento di cui all'**Allegato 6**, al fine di confermare od escludere la presenza dell' agente eziologico della brucellosi nell'allevamento;
 - h) Applicazione delle misure di cui all'art. 18, comma 1., lettere c) e d) del DM 02 luglio 1992, n. 453 inerenti le misure sul latte prodotto in azienda.
3. Qualora la prevalenza dei sieri rinvenuti SAR positivi, calcolata sul numero dei campioni provenienti da un singolo allevamento, sia superiore al 4%, l'Istituto Zooprofilattico avrà cura di effettuare l'esame della FdC sulla totalità dei sieri in questione.

Articolo 6: Attività di controllo per la brucellosi bovina e bufalina

1. **Attività prevista in allevamento**
 - a) In tutto il territorio regionale e in tutti gli allevamenti, eccetto quelli a tipologia da ingrasso e a tipologia da latte di cui al successivo comma c), conformemente alle disposizioni del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196, tutti gli animali di età superiore ai ventiquattro mesi sono sottoposti ad un controllo sierologico per la brucellosi bovina entro il 31 dicembre 2008.
 - b) I casi di aborto sono obbligatoriamente notificati e sottoposti a un'indagine da parte del veterinario ufficiale. I campioni inviati al laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico competente devono essere accompagnati dalla modulistica di cui all'**Allegato 3**.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 9

DEL 07.04.2008

- c) Negli allevamenti a tipologia da latte, costituiti da almeno n° 10 capi bovini adulti di sesso femminile, di cui almeno il 30% in lattazione, devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2008 due prelievi su un campione di latte di massa da sottoporre ad esame con la metodica ELISA, eseguiti ad intervallo non inferiore a tre mesi.
- d) Le aziende di nuova formazione possono essere costituite solo con bovini provenienti da aziende ufficialmente indenni, già sottoposti al controllo sierologico nell'anno solare in corso; nel Mod. 4 di accompagnamento deve essere specificata la data dell'ultimo controllo sierologico eseguito sui capi movimentati.

2. Azioni sanitarie in seguito a rinvenimento di positività

- a) In caso di positività all'ELISA latte si applicano le seguenti misure:
 - 1. indagine epidemiologica, che deve essere inviata entro 15 giorni al Servizio Prevenzione regionale e all' OEVR;
 - 2. esami sierologici su tutti gli animali di età superiore a dodici mesi appartenenti all'allevamento;
- b) In caso di positività sierologica alla SAR, i campioni positivi devono essere esaminati anche con la FdC.
- c) Qualora i capi positivi alla SAR risultino negativi alla FdC, nell'allevamento devono essere poste in essere le seguenti azioni:
 - 1. isolamento degli animali sospetti;
 - 2. indagine epidemiologica, che deve essere inviata entro 15 giorni al Servizio Prevenzione regionale;
 - 3. visite cliniche dei bovini dell'allevamento;
 - 4. ripetizione dell'esame sierologico sul capo sospetto, compresa la fissazione del complemento, tra il 21° e il 45° giorno dal primo esame;
 - 5. prelievo di campioni biologici da sottoporre ad esami microbiologici in caso di aborto;
 - 6. se ritenuto opportuno, ulteriori indagini di laboratorio anche su altri capi dell'allevamento. Nel caso in cui i risultati degli accertamenti di cui ai punti 2), 3) ed 5) diano esito favorevole, e l'esame sierologico di cui al punto 4) risulti negativo all'FdC, il sospetto può essere revocato.
- d) Qualora si rinvercano uno o più capi positivi alla FdC, devono essere poste in essere le azioni previste dal D.M. 27 agosto 1994, n. 651, e D.M. 12 agosto 1997, n. 429, per l'insorgenza di focolaio, ed in particolare:
 - 1. sospensione temporanea della qualifica di allevamento ufficialmente indenne e sequestro cautelativo dello stesso;
 - 2. prelievi sierologici su tutti i capi di età superiore ai dodici mesi dell'azienda di provenienza e di quelle epidemiologicamente collegate;
 - 3. adozione del protocollo di cui all'**Allegato 6**, per confermare o escludere la presenza dell'infezione in azienda;
 - 4. abbattimento dei capi positivi alla Fdc, dai quali, all'atto della macellazione o dell'abbattimento, vengono prelevati gli organi per l'invio all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna utilizzando l'apposito modello di accompagnamento di cui all'**Allegato 7**;
 - 5. qualora un animale positivo alla Fdc fosse di comprovato ed elevato valore genetico ed economico e le risultanze dell'indagine epidemiologica e degli accertamenti di cui all'**Allegato 6** siano favorevoli, il Sindaco, su conforme parere del Servizio veterinario e del Servizio Prevenzione regionale, può concedere una deroga all'obbligo di abbattimento e revocare le misure restrittive sull'allevamento. Con apposita circolare il Servizio Prevenzione regionale emana allo scopo precise indicazioni circa gli ulteriori accertamenti necessari al fine di poter applicare tale deroga.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 9

DEL 07.04.2008

- e) Applicazione delle misure di cui all'art. 11, lettere n) ed o) del D.M. 27 agosto 1994, n. 651 inerenti le misure sul latte prodotto in azienda.

Articolo 7: Attività ordinarie di controllo per la tubercolosi bovina e bufalina

1. Sono soggetti al piano tutti gli allevamenti bovini con almeno un capo presente. Tutti gli animali della specie bovina e bufalina di età superiore alle sei settimane di tutte le tipologie, sono sottoposti annualmente a controllo ufficiale per la tubercolosi bovina mediante prova di intradermoreazione entro il 31 dicembre 2008.
2. Nelle aziende in cui vi è compresenza di animali bovini e caprini, il veterinario ufficiale, sulla base dell'analisi del rischio aziendale e territoriale estende l'esecuzione della prova allergica anche agli animali della specie caprina.
3. In deroga al comma 1, possono essere esentati dal suddetto controllo gli allevamenti bovini di tipologia da ingrasso che soddisfino le seguenti condizioni:
 - a) Abbiano subito con esito favorevole nel corso dell'anno una verifica anagrafica ufficiale, registrata in BDN, sulla congruità delle caratteristiche gestionali intrinseche a questa tipologia aziendale;
 - b) Non abbiano introdotto dall'ultimo controllo in allevamento capi che non siano provenienti da allevamenti ufficialmente indenni;
 - c) Tutti i capi introdotti presenti siano stati regolarmente sottoposti a prova tubercolinica con esito favorevole prima della movimentazione.
4. Possono essere esentati dai controlli di cui al comma 1. anche gli allevamenti da ingrasso, che introducono solo bovini di età inferiore alle sei settimane da allevamenti ufficialmente indenni, che siano stati sottoposti ai controlli previsti dal piano di sorveglianza per la tubercolosi da non oltre dodici mesi.
5. Ogni capo animale della specie bovina o bufalina da movimentare verso altro allevamento deve essere sottoposto a prova tubercolinica nei 30 giorni precedenti l'uscita dalla azienda.
6. Le aziende di nuova formazione possono essere costituite solo con bovini provenienti da aziende ufficialmente indenni, controllati ai sensi del precedente comma 5. e con validità del controllo fatto per l'anno solare in corso.

Articolo 8: Misure in caso di sospetto e di conferma della malattia

1. In caso di positività alla prova tubercolinica o di riscontro al mattatoio di lesioni tubercolari, si applicano le misure di cui agli articoli n. 7, 8, 9, 10 e 11 del D.M. 15 dicembre 1995 n. 592; in particolare, per quanto riguarda l'igiene del latte sono applicate le misure di cui all'art. 9, lettere h), m) ed n) del Decreto Ministeriale di cui sopra.
2. Negli allevamenti bovini nei quali viene confermato un focolaio di tubercolosi, ad eccezione di quelli a tipologia da ingrasso, e negli allevamenti epidemiologicamente correlati, tutti gli animali presenti di età superiore alle sei settimane sono testati, contestualmente alla prova allergica, anche con la prova del γ -interferon. I capi risultati positivi a tale prova, ancorché negativi alla intradermoreazione, devono essere abbattuti e indennizzati secondo quanto



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 9

DEL 07.04.2008

previsto all'art. 19 del D.M. 15-12-1995, n. 592 e dalla Delibera della Giunta Regionale n. 13/26 del 04.03.2008.

3. Negli allevamenti di cui al comma precedente, il Sindaco, su parere conforme del Servizio Veterinario e di concerto col Servizio Prevenzione regionale, può disporre che uno o più capi con reazione aspecifica o non discriminante al test del γ -interferon o risultati dubbi alla prova allergica siano macellati a scopo conoscitivo, con relativo indennizzo a favore del proprietario. L'invio di tali animali deve essere segnalato sul Modello 4 al veterinario del macello. Qualora l'animale non presenti lesioni evidenti devono comunque essere prelevati i campioni specificati dall'**Allegato 8** per l'invio al laboratorio.
4. Negli allevamenti sede di focolaio e negli allevamenti ad essi epidemiologicamente collegati, in cui vi è compresenza di animali della specie bovina e caprina, le misure sanitarie di lotta alla tubercolosi previste per i bovini vengono estese anche ai caprini.
5. In caso di focolaio di tubercolosi, laddove le condizioni epidemiologiche in termini di prevalenza d'infezione e quelle di biosicurezza intrinseche alla tipologia di allevamento lo rendano consigliabile, con particolare riferimento alla linea vacca-vitello e agli allevamenti a regime brado o semibrado, il Sindaco, su parere conforme del Servizio Veterinario competente e di concerto col Servizio Prevenzione regionale, dispone la macellazione e il successivo indennizzo di tutti gli animali recettivi dell'azienda colpita.
6. Il riscontro di lesione tubercolare in animali regolarmente macellati deve essere segnalato, mediante l'invio di copia della scheda di accompagnamento dei campioni di cui all'**Allegato 8**, al Servizio Prevenzione regionale ed al Servizio veterinario competente sull'allevamento di provenienza, che provvederà all'applicazione delle misure di cui al comma 1. e 2.
7. L'Istituto Zooprofilattico trasmette gli esiti delle analisi di laboratorio per i successivi provvedimenti al Servizio veterinario richiedente, al Servizio veterinario competente per territorio sull'azienda di provenienza del capo macellato, ed al Servizio Prevenzione regionale.
8. L'invio al macello degli animali infetti o sospetti di infezione deve avvenire sotto vincolo sanitario, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 1. prenotifica al veterinario responsabile del mattatoio;
 2. trasporto mediante automezzi sigillati a cura del Servizio veterinario competente;
 3. macellazione differita dei capi positivi, entro 48 ore dall'arrivo al mattatoio;
 4. comunicazione di avvenuta macellazione al Servizio veterinario competente sull'allevamento.
10. Con provvedimento del Servizio Prevenzione sono emanate istruzioni operative per l'applicazione di specifiche misure di biosicurezza, con particolare riferimento alle disinfezioni e alle modalità di ripopolamento negli allevamenti colpiti da focolai.

Articolo 9: Attività di controllo per la leucosi bovina enzootica

1. Nelle province di Cagliari, Nuoro e Sassari tutti gli animali di età superiore ai ventiquattro mesi degli allevamenti bovini, ad eccezione degli allevamenti a tipologia da ingrasso e a tipologia



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 9

DEL 07.04.2008

da latte di cui al successivo comma 3, sono sottoposti ad un controllo sierologico per la leucosi bovina enzootica entro il 31 dicembre 2008.

2. Nella provincia di Oristano i servizi veterinari sottopongono a controllo sierologico almeno il 20% delle aziende, in modo tale da controllare, ai sensi del D.L.vo 22 maggio 1999 n. 196, Allegato D, cap. I, lettera F, la totalità delle aziende presenti nell'arco di cinque anni. Nelle aziende controllate sono sottoposti a controllo tutti i capi con più di 24 mesi.
3. Gli allevamenti a tipologia da latte, costituiti da almeno n° 10 capi bovini adulti di sesso femminile, di cui almeno il 30% in lattazione, in alternativa ai controlli di cui ai commi precedenti, possono essere sottoposti entro il 31 dicembre 2008 a tre controlli su un campione di latte di massa con la metodica ELISA, eseguiti ad intervallo non inferiore a tre mesi.
4. In caso di positività al test eseguito sul latte, entro sette giorni dalla comunicazione del risultato, devono essere sottoposti a esame sierologico tutti gli animali di età superiore a dodici mesi appartenenti all'allevamento infetto ed agli allevamenti collegati epidemiologicamente.
5. In seguito a rinvenimento di positività si adottano le misure previste agli articoli n. 6, 7 e 12 del D.M. 2 maggio 1996 n. 358.
6. I casi clinici e anatomopatologici riscontrati devono essere notificati all'autorità competente, e sottoposti al test istologico e ad indagine epidemiologica.

Articolo 10: Movimentazioni

1. Le movimentazioni nell'ambito del territorio regionale verso allevamenti di bovini, bufalini, ovini e caprini possono essere autorizzate solo da allevamenti ufficialmente indenni rispettivamente per Tubercolosi (TBC), Brucellosi bovina (BRB), Leucosi bovina enzootica (LBE) e brucellosi ovicaprina.
2. I bovini e bufalini, fatta eccezione per quelli destinati ad immediata macellazione, di nuova introduzione nel territorio della Regione Sardegna devono provenire, direttamente o attraverso un centro di raccolta riconosciuto, da allevamenti ufficialmente indenni da Tubercolosi (TBC), Brucellosi bovina (BRB) e Leucosi bovina enzootica (LBE).
3. Qualora gli animali di nuova introduzione provengano da allevamenti ufficialmente indenni situati in territori non riconosciuti ufficialmente indenni, nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento di origine devono essere stati sottoposti alle seguenti prove ufficiali entro trenta giorni dal loro arrivo, con esito favorevole:
 - a) intradermotubercolizzazione per i bovini e bufalini di età superiore alle 6 settimane;
 - b) prova sierologica per BRB e LBE per i bovini e bufalini di età superiore ai 12 mesi.
4. I Servizi veterinari delle ASL della Sardegna, qualora le prove di cui al precedente comma 3. non siano state eseguite in partenza, sottopongono i capi di nuova introduzione ai controlli di seguito specificati, con spese a carico del proprietario:
 - a) intradermotubercolizzazione per i bovini e bufalini di età superiore alle 6 settimane dal 15° al 42° giorno dall'arrivo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 9

DEL 07.04.2008

- b) prova sierologica per BRB e LBE per i bovini e bufalini di età superiore ai 12 mesi entro trenta giorni dall'arrivo. I sieri prelevati dai suddetti animali devono essere inviati al laboratorio dell'IZS indicando nel modello 2/33 la *tipologia IV bis (Allegato 4)*.
5. Gli ovini e i caprini, fatta eccezione per quelli destinati ad immediata macellazione, di nuova introduzione nel territorio della Regione Sardegna devono provenire, direttamente o attraverso un centro di raccolta riconosciuto, da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi ovicaprina (BROC) e conformi alle condizioni previste dagli artt. 4, 5, 6, 8 e 9 del D.L.vo 193 del 19 agosto 2005.
 6. In un allevamento ovino o caprino che ha introdotto capi di età superiore a 6 mesi da territori extraregionali, sono eseguiti i controlli di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).
 7. Tutti i bovini, bufalini, ovini e caprini di nuova introduzione nel territorio della Regione Sardegna, ad eccezione di quelli destinati ad immediata macellazione, devono viaggiare solo con animali di pari qualifica sanitaria.
 8. Tutti i bovini, bufalini, ovini e caprini da macello, di provenienza comunitaria o extracomunitaria, devono essere macellati senza indebito ritardo, entro 72 ore dall'arrivo al macello.

Articolo 11: Allevamenti sprovvisti di qualifica

1. Nelle aziende zootecniche non ufficialmente indenni da brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina e brucellosi ovi-caprina, sono mantenute in essere tutte le attività sanitarie previste dalla normativa nazionale e comunitaria sino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti per l'attribuzione delle predette qualifiche.

Articolo 12: Flussi informativi

1. I Servizi veterinari delle ASL notificano l'apertura dei focolai al Servizio prevenzione regionale, mediante trasmissione per telefax o per posta elettronica della copia del Mod. 1 sez. A di cui al D.P.R. 320/54, entro tre giorni lavorativi dalla sua emissione. La comunicazione della revoca degli stessi è effettuata mediante invio della sez. B del Mod. 1.
2. I Servizi veterinari trasmettono inoltre i riepiloghi delle attività svolte nel trimestre, distinti secondo le diverse tipologie, rispettivamente entro il 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 30 gennaio, quest'ultimo unitamente ad una relazione tecnica delle tre aree funzionali sulle attività svolte, con particolare riferimento ai focolai di malattia, al Servizio Prevenzione regionale. Con apposita relazione sono comunicati gli esiti degli esami ispettivi e delle analisi svolte nei riguardi dei capi infetti.
3. In caso di focolaio, i Servizi veterinari trasmettono entro quindici giorni dalla conferma di malattia l'indagine epidemiologica al Servizio Prevenzione regionale ed all'OEVR.
4. L'Istituto Zooprofilattico trasmette via fax le positività alle analisi di laboratorio alle ASL competenti ed al Servizio Prevenzione regionale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 9

DEL 07.04.2008

5. L'Istituto Zooprofilattico inoltre mette a disposizione delle ASL e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità i risultati delle analisi di laboratorio, mediante appositi applicativi finalizzati alla visualizzazione ed alla reportistica dei controlli fatti.

Articolo 13 Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui al presente decreto è punito, secondo l'articolo 16, comma 1, del Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196, con la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni al vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, che consiste nel pagamento di una somma che va da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di € 9.296,22.
2. In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione di un'ordinanza emanata dall'Autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 516,45 ad un massimo di € 2.582,27.
3. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento o di macellazione degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.

Articolo 14: Disposizioni finali

1. Il presente Decreto, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, entra immediatamente in vigore ed ha validità fino alla pubblicazione del successivo Decreto di attuazione del piano regionale di risanamento dalla tubercolosi e leucosi bovina e bufalina, dalla brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina.
2. Il D.A.I.S. n. 03 del 19 febbraio 2007 é abrogato.
3. Le misure di controllo e di eradicazione in allevamento stabilite dal comma 4, articolo 4 del D.A.I.S. n. 30 del 19.11.2007 sono sostituite dalle misure previste al comma 3, articolo 8 del presente Decreto.
4. I Sindaci, i Direttori Generali delle ASL, i Veterinari Ufficiali e le forze dell'Ordine, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a rispettare ed a far rispettare il presente Decreto.

L'Assessore

Nerina Dirindin

VB 4/3.
SF 4/3
RP Resp.4/2
SM Resp.4/3
DC Dir. Serv. Prev.
GP Dir. Gen. San.